

DIREZIONE GIOCHI
Ufficio Scommesse

Prot.: /RU

Roma,

A tutti i Concessionari per la raccolta dei giochi pubblici in rete fisica
LORO SEDI

A tutti i Titolari di raccolta in rete fisica
LORO SEDI

A tutti i Punti di raccolta in rete fisica
LORO SEDI

OGGETTO: comunicazione su efficacia concessioni per la raccolta delle scommesse.

Come noto le concessioni ed i disciplinari per la raccolta delle scommesse in rete fisica sono state prorogate, da ultimo in forza dell'art.69 del d.l. n.18/2020, sino al 30 giugno 2021.

Al riguardo si comunica che, in vista dell'approssimarsi del termine di scadenza e in difetto di specifica norma primaria che preveda una ulteriore proroga, l'Agenzia, dopo approfondimenti frutto di corrispondenza con l'ufficio legislativo finanze, ritiene applicabile l'art. 103, del d.l. 18/2020. Tale interpretazione consente, tra l'altro, una più completa tutela delle ragioni erariali che altrimenti sarebbero gravemente penalizzate dall'interruzione della raccolta di gioco.

Tale norma, con formula molto ampia, ha esteso la durata dei titoli abilitativi di qualsiasi tipo, scadenti durante il periodo di emergenza, sino a tre mesi successivi alla cessazione dello stato stesso (attualmente coincidente con il 31 luglio 2021).

Pertanto, al fine di evitare soluzioni di continuità nella raccolta delle scommesse (con tutte le gravi conseguenze desumibili), si ritiene di applicare il citato art.103 del d.l. n.18/2020 anche alle concessioni per la raccolta delle scommesse.

In ragione di quanto sopra, si comunica che le concessioni ed i disciplinari per la raccolta delle scommesse in rete fisica devono intendersi prorogati sino al 31 ottobre 2021.

Codeste società dovranno fornire, qualora non avessero già proceduto, entro e non oltre il 31 luglio 2021, idonee garanzie, secondo le modalità ed i termini prescritti dalle convenzioni, aventi scadenza al 31 dicembre 2021, con la possibilità di procedere all'escussione sino al 31 dicembre 2022.

IL DIRIGENTE

Fabrizio Fiorentino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993